



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 aprile 2024  
(OR. en)

9013/24

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2024/0094(NLE)**

---

---

**SCH-EVAL 64  
SCHENGEN 23  
FRONT 134  
MIGR 183  
VISA 59  
IXIM 117  
DATAPROTECT 183  
ENFOPOL 189  
COMIX 186**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

|                |                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:       | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice |
| Data:          | 16 aprile 2024                                                                       |
| Destinatario:  | Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea              |
| n. doc. Comm.: | COM(2024) 174 final                                                                  |
| Oggetto:       | Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO per il ciclo Schengen 2024-2025            |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 174 final.

All.: COM(2024) 174 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 16.4.2024  
COM(2024) 174 final

2024/0094 (NLE)

Proposta di

**RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**

**per il ciclo Schengen 2024-2025**

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

Nonostante le sue solide basi, lo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne ("spazio Schengen") rimane esposto a sfide che non sono circoscritte al territorio di un solo Stato membro. Nel 2023 lo spazio Schengen ha continuato a dovere affrontare urgentemente numerose vulnerabilità in settori cruciali, a livello sia nazionale che europeo, che richiedono una risposta congiunta efficace.

Le iniziative prese negli ultimi anni per rafforzare il quadro di governance hanno gettato le basi per un'azione coordinata tra gli Stati membri e a livello dell'Unione. La relazione sullo stato di Schengen 2024 dimostra il costante impegno profuso dalla Commissione per rafforzare la governance dello spazio Schengen. La relazione, che avvia il ciclo di Schengen 2024-2025, è una risorsa essenziale per il processo decisionale strategico e il follow-up operativo a livello sia europeo che nazionale. Sulla base delle valutazioni Schengen svolte nel 2023, la relazione fornisce una panoramica dello stato attuale dello spazio Schengen, valutando i progressi compiuti al termine del ciclo annuale di governance e individuando i settori prioritari sui quali è necessario concentrarsi maggiormente.

Garantire il corretto funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne tra gli Stati membri è uno sforzo comune e una responsabilità condivisa, che richiede un approccio coerente e coordinato. L'avvio del primo ciclo di Schengen nel 2022 ha rafforzato la governance dello spazio Schengen, ma non esiste ancora un quadro che permetta di individuare e attuare le priorità in base alla titolarità comune e alla responsabilità collettiva di tutti gli Stati membri. Ne consegue un coordinamento spesso limitato e una frequente mancanza di attuazione congiunta delle norme Schengen, che comportano azioni unilaterali e misure frammentate. La mancanza di questo quadro strutturato riduce la capacità del ciclo annuale di Schengen di preservare e rafforzare l'integrità dello spazio Schengen.

In linea con il percorso annunciato nella relazione sullo stato di Schengen 2023, la relazione del 2024 è pertanto accompagnata da una proposta di raccomandazione del Consiglio presentata dalla Commissione. L'obiettivo della presente proposta di raccomandazione del Consiglio è concentrarsi su determinate questioni che impongono agli Stati membri di agire sia individualmente, sia collettivamente nell'ambito del Consiglio Schengen, in linea con le iniziative politiche esistenti in materia di Schengen. Sulla base delle priorità individuate nella relazione sullo stato di Schengen 2024, la Commissione propone che la raccomandazione del Consiglio si concentri sui seguenti aspetti:

- consolidare il quadro di governance Schengen;
- migliorare la preparazione, la sicurezza e la resilienza delle frontiere esterne;
- accelerare la digitalizzazione dello spazio Schengen;
- intensificare le misure contro la criminalità transfrontaliera e i movimenti non autorizzati; e
- contribuire alla creazione di un sistema di rimpatrio efficace dell'UE.

La presente proposta di raccomandazione del Consiglio sullo spazio Schengen è intesa a fornire un contributo alla prossima sessione del Consiglio Schengen del 13 e 14 giugno 2024,

in occasione della quale il Consiglio dovrebbe concordare le priorità per il prossimo ciclo Schengen del 2024-2025. L'attuazione della presente raccomandazione dovrebbe essere monitorata dal Consiglio, mentre gli Stati membri, la Commissione e le agenzie GAI competenti dovrebbero riferire periodicamente su specifici filoni di lavoro. Il processo sarà alimentato dai risultati delle attività di valutazione e di monitoraggio Schengen.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente raccomandazione mira a rafforzare l'effettiva attuazione dell'*acquis* di Schengen in modo coordinato.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente raccomandazione intende contribuire a formare uno spazio Schengen pienamente operativo e resiliente, che faciliti la circolazione senza restrizioni di oltre 425 milioni di persone. La presente raccomandazione è in linea con altre politiche dell'Unione, tra cui quelle in materia di sicurezza e migrazione, in particolare il patto sulla migrazione e l'asilo e la strategia per l'Unione della sicurezza.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), articolo 79, paragrafo 2, lettera c), e articolo 292, prima e seconda frase.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'articolo 292 TFUE consente al Consiglio di adottare raccomandazioni. Ai sensi di tale disposizione, il Consiglio delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in cui i trattati prevedono che adottati atti su proposta della Commissione.

La disposizione si applica alla situazione attuale, in quanto un approccio coordinato per quanto riguarda le priorità comuni che incidono sul funzionamento dello spazio Schengen non può essere ottenuto in misura sufficiente dagli Stati membri da soli e può essere conseguito meglio a livello dell'Unione.

- **Proporzionalità**

La presente proposta mira a garantire l'adozione di misure coordinate per evitare che le priorità dello spazio Schengen siano attuate in modo incoerente e frammentato. La proposta si limita a quanto è necessario e proporzionato per conseguire gli obiettivi perseguiti.

- **Scelta dell'atto giuridico**

n.a.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.a.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

n.a.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.a.

- **Valutazione d'impatto**

n.a.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.a.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non comporta nuovi obblighi di finanziamento e contribuisce a un'attuazione efficace dei fondi dell'UE, garantendo una definizione strategica delle priorità a livello nazionale e dell'UE.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'attuazione della raccomandazione proposta richiede un attento monitoraggio da parte del Consiglio e della Commissione, che costituirà un elemento essenziale del ciclo Schengen 2024-2025. Nel dicembre 2024 il Consiglio dovrebbe fare il punto sui progressi compiuti e la Commissione dovrebbe riferire sul livello di attuazione della raccomandazione nella relazione sullo stato di Schengen 2025.

Proposta di

## **RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**

### **per il ciclo Schengen 2024-2025**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 292, prima e seconda frase,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La creazione dello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne ("spazio Schengen") è uno dei principali risultati conseguiti dall'Unione. Uno spazio Schengen ben funzionante è un obiettivo comune che si basa sull'applicazione efficace ed efficiente dell'*acquis* di Schengen, su un solido quadro di governance e su un elevato livello di fiducia reciproca.
- (2) Dal 2022 la Commissione valuta la situazione dello spazio Schengen nella sua relazione annuale sullo stato di Schengen. Avviando il ciclo Schengen 2024-2025, il 16 aprile 2024 la Commissione ha adottato la relazione sullo stato di Schengen 2024, che individua le priorità a cui occorre dare un follow-up politico e operativo nell'ambito del ciclo Schengen.
- (3) Sulla base dei progressi compiuti nel 2023 nel consolidamento della governance Schengen, è necessario rafforzare tale quadro per migliorare la definizione e il follow-up delle priorità comuni per lo spazio Schengen, aumentando la titolarità politica di tutti gli Stati membri e la responsabilità a livello dell'UE. Per conseguire tale obiettivo è opportuno stabilire e attuare priorità annuali a livello di Schengen che aiutino gli Stati membri a integrare i loro sforzi individuali con un'azione coordinata e comune attraverso il Consiglio Schengen e che agevolino un attento monitoraggio dei progressi compiuti, così da garantire un elevato livello di attuazione delle norme Schengen.
- (4) Tenendo conto della valutazione della Commissione contenuta nella relazione sullo stato di Schengen e della necessità di intervenire urgentemente in alcuni settori, si ritiene opportuno concentrare l'azione coordinata sui seguenti obiettivi: completare il consolidamento della governance Schengen; rafforzare le azioni volte a migliorare la preparazione dello spazio Schengen con frontiere esterne più resilienti, nel pieno rispetto degli obblighi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; completare la digitalizzazione dell'architettura Schengen per accrescere la competitività dell'Europa, garantendo nel contempo elevati standard di sicurezza per i cittadini dell'Unione; intensificare le risposte collettive per affrontare in modo più efficace i rischi comuni in materia di migrazione e sicurezza, anche aumentando la cooperazione di polizia e rendendo il sistema di rimpatrio dell'UE più efficace e sostenibile.

- (5) Per un'efficace governance Schengen occorrono strutture e processi di governance nazionali solidi negli Stati membri a sostegno dell'efficace attuazione delle strategie nazionali di gestione integrata delle frontiere e di sicurezza. Occorre potenziare e sviluppare ulteriormente le capacità di risposta nazionali ed europee, per affrontare in modo più efficace la migrazione irregolare e i movimenti secondari. Sono inoltre necessari ulteriori sforzi per combattere in modo più integrato la criminalità transfrontaliera e le minacce alla sicurezza.
- (6) Il controllo di frontiera alle frontiere esterne è nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma anche dell'intero spazio Schengen. Per l'Unione è prioritario rendere pienamente operativa la guardia di frontiera e costiera europea. Pertanto è opportuno completare rapidamente il corpo permanente e le capacità della guardia di frontiera e costiera europea formando un corpo permanente di 8 000 persone entro il 2025 per raggiungere l'obiettivo prefissato di un corpo permanente di 10 000 persone entro il 2027. Occorre inoltre affrontare urgentemente le carenze esistenti in termini di risorse umane e attrezzature tecniche, sia a livello dell'Unione che a livello nazionale. Gli Stati membri devono garantire un'attuazione efficace dei piani nazionali in materia di capacità, che devono essere aggiornati in linea con la "tabella di marcia sulle capacità della guardia di frontiera e costiera europea" di recente adozione, per tenere conto della possibile evoluzione della situazione alle frontiere esterne e delle sfide correlate.
- (7) Le valutazioni Schengen hanno individuato problemi nell'uso delle banche dati, in particolare il sistema d'informazione Schengen e il sistema di informazione visti, che costituiscono una grave lacuna in materia di sicurezza. Le carenze nei controlli documentali e nella verifica dell'identità impediscono di individuare alcune minacce e comportano procedure errate. Ciò vale per le domande di visto, le verifiche alle frontiere esterne, il rimpatrio di cittadini di paesi terzi privi di diritto di soggiorno, le iniziative delle autorità di contrasto e, in generale, la registrazione presso le autorità degli Stati membri. Occorre impegnarsi per garantire che i dati pertinenti siano inseriti nelle banche dati, in linea con i requisiti esistenti, e per migliorare le capacità e i processi in modo da utilizzare appieno i dati disponibili, in particolare per identificare e verificare efficacemente le persone e i loro documenti. L'attuazione dell'architettura dell'interoperabilità contribuirà anche a combattere la frode d'identità.
- (8) L'attuazione efficace del regolamento (UE) n..../... [regolamento sugli accertamenti] impone agli Stati membri di adottare misure immediate per garantire che entro il 2025 siano effettivamente predisposti tutti i processi e le capacità. A tal fine gli Stati membri dovrebbero iniziare progressivamente a destinare personale adeguato, risorse sufficienti, anche per l'organismo indipendente di monitoraggio dei diritti fondamentali, e infrastrutture adeguate.
- (9) Il rafforzamento della stabilità nei paesi del vicinato dell'UE e in altri paesi contribuisce alla sicurezza dell'UE. È opportuno pertanto intensificare la cooperazione con i paesi chiave lungo le rotte della migrazione irregolare per combattere la migrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera, compreso il traffico di migranti. L'Unione dovrebbe fra l'altro concludere rapidamente i necessari accordi sullo status, in particolare con la Serbia e la Bosnia-Erzegovina, che consentono di ricorrere a guardie di frontiera dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) dotate di poteri esecutivi. Frontex dovrebbe inoltre concludere accordi di lavoro con i principali paesi partner, fra l'altro in Africa occidentale (Senegal e Mauritania) e nei Balcani occidentali (aggiornamenti degli attuali accordi di lavoro) e con paesi del partenariato orientale come l'Armenia.

- (10) I funzionari di collegamento europei e nazionali incaricati dell'immigrazione e della sicurezza inviati nei paesi terzi sono essenziali per migliorare il quadro di intelligence dello spazio Schengen sulle minacce attuali. Gli Stati membri, tuttavia, non utilizzano appieno in modo efficace i dati di intelligence forniti da tali funzionari di collegamento, in quanto la raccolta di informazioni è frammentata e incompleta. È pertanto necessario massimizzare il contributo dei funzionari di collegamento per rispondere alle priorità e alle esigenze dell'UE, effettuando una mappatura e ottimizzandone strategicamente l'impiego, i mandati e gli obblighi di rendicontazione. Occorre fra l'altro impiegare in modo più mirato i funzionari di collegamento aeroportuali che svolgono compiti essenziali per individuare la migrazione irregolare e sostenere le attività di contrasto. Inoltre, le reti di funzionari di collegamento nei paesi terzi dovrebbero essere rafforzate con il coordinamento delle delegazioni dell'UE. Ciò consentirà di colmare le lacune in materia di intelligence e di mettere in comune la consapevolezza strategica e operativa attualmente dispersa, permettendo una preparazione adeguata e un processo decisionale efficace per la gestione delle frontiere, la migrazione e la sicurezza.
- (11) Eurosur è il quadro centrale per lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa, utilizzato per individuare, prevenire e combattere l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera. È essenziale che tutti gli Stati membri intensifichino il loro contributo a Eurosur, anche per quanto riguarda la criminalità transfrontaliera, per migliorare la conoscenza situazionale nazionale ed europea e la capacità dell'UE di reagire alle frontiere esterne. Per quanto riguarda la zona pre-frontaliera<sup>1</sup>, la raccolta e lo scambio di informazioni con Frontex, tra gli Stati membri e, se del caso, con i paesi partner devono essere rafforzati utilizzando quadri situazionali specifici nel quadro di Eurosur. Per garantire una cooperazione agevole che permetta una trasmissione corretta e regolare di informazioni con le autorità dei paesi terzi, il modello Eurosur dovrebbe essere promosso nei paesi partner sia dagli Stati membri che da Frontex.
- (12) L'avvio tempestivo del sistema di ingressi/uscite (EES) nell'autunno 2024 e del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) nel primo semestre del 2025 rafforzerà le frontiere esterne e la nostra sicurezza interna. In tale contesto tutti i valichi di frontiera devono essere pienamente preparati e attrezzati, mentre le procedure devono sfruttare appieno le possibilità di automazione per garantire un trattamento rapido ed efficiente dei flussi di viaggio. Una volta che i nuovi sistemi saranno operativi e interoperativi, gli Stati membri, la Commissione ed eu-LISA ne monitoreranno l'effettiva attuazione, in particolare attraverso il meccanismo di valutazione e di monitoraggio Schengen.
- (13) Le iniziative per la trasformazione digitale dello spazio Schengen dovrebbero essere considerate in concomitanza con l'imminente iniziativa della Commissione sulla digitalizzazione dei documenti di viaggio e sull'agevolazione dei viaggi, annunciata nella strategia Schengen del 2021<sup>2</sup>. L'iniziativa consentirà all'Unione di definire le future norme globali per viaggiare in modo fluido e sicuro, introducendo una norma uniforme per i documenti di viaggio digitali.

---

<sup>1</sup> A norma dell'articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2019/1896, per "zona pre-frontaliera" si intende l'area geografica situata oltre le frontiere esterne che è rilevante ai fini della gestione delle frontiere esterne tramite l'analisi dei rischi e la conoscenza situazionale.

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 2 giugno 2021, "Strategia per uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne pienamente funzionante e resiliente" (COM(2021) 277 final).

- (14) In uno spazio senza controllo alle frontiere interne i cittadini dovrebbero poter circolare rapidamente e in sicurezza tra gli Stati membri. Sulla base degli importanti progressi compiuti dagli Stati membri verso tale obiettivo con il sostegno del coordinatore Schengen, occorre adesso sfruttare appieno le nuove possibilità previste dal [codice frontiere Schengen riveduto] e usare al meglio le misure contenute nella raccomandazione della Commissione sulla cooperazione tra gli Stati membri riguardo alle minacce gravi per la sicurezza interna e l'ordine pubblico nello spazio senza controlli alle frontiere interne<sup>3</sup>. In tale contesto è necessario avviare iniziative regionali in tutto lo spazio Schengen seguendo un approccio che prenda in considerazione l'intero tragitto, in modo che gli Stati membri che devono affrontare problemi analoghi concordino e attuino misure comuni per affrontare in modo più efficace la criminalità transfrontaliera e i movimenti secondari. Affinché tali iniziative regionali abbiano successo, tutti gli Stati membri dovrebbero dare piena attuazione alle raccomandazioni contenute nella raccomandazione (UE) 2022/915 del Consiglio sulla cooperazione operativa nell'attività di contrasto<sup>4</sup> e alle disposizioni della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri<sup>5</sup>, il cui termine di recepimento scade il 12 dicembre 2024.
- (15) Nel 2023 sono stati compiuti notevoli sforzi per migliorare l'efficacia dei rimpatri e i rimpatri effettivi sono aumentati di più del 15 %, anche se i progressi variano da uno Stato membro all'altro e il numero complessivo di rimpatri rimane basso. Attualmente il sistema d'informazione Schengen contiene circa 300 000 segnalazioni di rimpatrio corrispondenti a decisioni di rimpatrio che non sono state sospese e sono pertanto esecutive, la maggior parte delle quali sono state emesse dagli Stati membri nel 2023. Nel 2023 la Commissione e gli Stati membri hanno raddoppiato gli sforzi per esplorare e sfruttare appieno tutte le opzioni disponibili al fine di promuovere un maggior riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio, basato sulla raccomandazione della Commissione del marzo 2023<sup>6</sup> e facilitato dalle nuove segnalazioni di rimpatrio nel sistema d'informazione Schengen.
- (16) Nell'ambito delle raccomandazioni specifiche per paese derivanti dalle valutazioni Schengen, a diversi Stati membri è stato raccomandato di migliorare il coordinamento e limitare la frammentazione dei processi strategici e operativi a livello nazionale, nonché di sfruttare appieno gli strumenti dell'UE per rendere più efficienti i rimpatri. Per garantire la complementarità delle azioni e un approccio olistico, il coordinatore dell'UE per i rimpatri ha elaborato una tabella di marcia per i rimpatri contenente azioni mirate, attualmente in fase di attuazione con il sostegno di Frontex e degli Stati membri attraverso la rete ad alto livello per i rimpatri. In linea con la strategia operativa per rimpatri più efficaci<sup>7</sup>, è necessario attuare una pianificazione strategica più prevedibile e comune dei rimpatri sotto la guida di Frontex.
- (17) Nell'attuazione della presente raccomandazione, gli Stati membri e le agenzie competenti devono garantire il pieno rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali. In particolare, devono provvedere affinché l'aumento dello scambio di informazioni, compresi dati personali, da parte delle autorità di contrasto e giudiziarie avvenga nel pieno rispetto dei requisiti in materia di protezione

---

<sup>3</sup> C(2023) 8139 final.

<sup>4</sup> GU L 158 del 13.6.2022, pag. 53.

<sup>5</sup> GU L 134 del 22.5.2023, pag. 1.

<sup>6</sup> C(2023) 1763 final, del 16.3.2023.

<sup>7</sup> COM (2023) 45 final.

dei dati e dei mandati delle rispettive autorità. Le autorità che gestiscono e utilizzano sistemi IT su larga scala devono garantire il rispetto concreto dei requisiti in materia di protezione dei dati e un monitoraggio periodico della conformità.

- (18) Per l'attuazione della presente raccomandazione è disponibile un sostegno a livello di Unione, anche attraverso gli opportuni fondi dell'Unione per gli affari interni, vale a dire lo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti<sup>8</sup>, il Fondo Sicurezza interna<sup>9</sup> e il Fondo Asilo, migrazione e integrazione<sup>10</sup>, nonché i finanziamenti per la ricerca e l'innovazione del programma quadro di ricerca dell'UE Orizzonte Europa<sup>11</sup>. Per il rimanente periodo di attuazione di tali fondi, anche in occasione della prossima revisione intermedia dei fondi per gli affari interni, gli Stati membri dovrebbero dare priorità all'uso degli importi stanziati per affrontare le azioni proposte nella presente raccomandazione. Il fabbisogno finanziario supplementare sarà valutato alla luce dell'evoluzione delle circostanze. Gli Stati membri possono inoltre beneficiare del sostegno operativo delle agenzie GAI competenti.
- (19) L'attuazione della presente raccomandazione dovrebbe essere monitorata dal Consiglio, mentre gli Stati membri, la Commissione e le agenzie GAI competenti dovrebbero riferire periodicamente su specifici filoni di lavoro. Il processo sarà alimentato dai risultati e dal follow-up delle attività di valutazione Schengen.
- (20) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.
- (21) La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio<sup>12</sup>. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, né è soggetta alla sua applicazione.
- (22) Per quanto riguarda Cipro, la sezione 4 della presente raccomandazione costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
- (23) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia

---

<sup>8</sup> Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48).

<sup>9</sup> Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 94).

<sup>10</sup> Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1).

<sup>11</sup> Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

<sup>12</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen<sup>13</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio<sup>14</sup>.

- (24) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen<sup>15</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio<sup>16</sup>.
- (25) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen<sup>17</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio<sup>18</sup>,

#### RACCOMANDA:

Gli Stati membri, agendo individualmente, anche attraverso l'attuazione delle raccomandazioni adottate in seguito alle valutazioni svolte a norma del regolamento (UE) 2022/922, e collettivamente nell'ambito del Consiglio Schengen, nel periodo 2024-2025 dovrebbero:

1. consolidare il **quadro di governance Schengen** per promuovere un livello più elevato di attuazione delle priorità comuni e dell'architettura Schengen, e contribuire al completamento dello spazio Schengen,
  - (a) rafforzando il processo di follow-up delle riunioni del Consiglio Schengen, concordando linee d'azione comuni in linea con la relazione sullo stato di Schengen adottata dalla Commissione e integrando il monitoraggio e la

---

<sup>13</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>14</sup> Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

<sup>15</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>16</sup> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

<sup>17</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>18</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

rendicontazione periodici attraverso il Barometro Schengen+ e il quadro di valutazione Schengen;

- (b) collaborando con il coordinatore Schengen per sostenere l'attuazione dei provvedimenti correttivi derivanti dalle valutazioni Schengen, facendo un uso più efficace del quadro di valutazione Schengen, anche attraverso lo scambio delle migliori pratiche e degli insegnamenti tratti;
- (c) istituendo strutture e processi di governance nazionali, coordinati da funzionari di alto livello con responsabilità strategiche in materia di Schengen, e sostenendo l'efficace attuazione delle strategie di gestione europea integrata delle frontiere e di sicurezza;
- (d) provvedendo a un attento monitoraggio e, ove opportuno, alla tempestiva adozione di decisioni nei casi in cui, in seguito al completamento di una prima valutazione Schengen, sia stato appurato che le condizioni necessarie per l'applicazione delle parti pertinenti dell'*acquis* di Schengen sono soddisfatte, e in particolare adottando una decisione definitiva e stabilendo una data appropriata per la soppressione dei controlli alle frontiere interne terrestri della Bulgaria e della Romania con altri Stati membri;

2. aumentare la preparazione, la sicurezza e la resilienza delle **frontiere esterne**, anche migliorando la cooperazione con i paesi terzi,

- (a) sostenendo l'operato di funzionari di collegamento dell'UE che possano agire sotto l'egida delle delegazioni dell'UE e fornire orientamenti strategici e coordinamento, in modo da sfruttare l'intelligence fornita dai funzionari di collegamento europei e nazionali in materia di immigrazione e sicurezza;
- (b) aumentando la presenza operativa nei paesi terzi prioritari, anche attraverso funzionari di collegamento aeroportuali, concludendo gli accordi e le intese o i partenariati necessari per gestire meglio le frontiere, la migrazione, i rimpatri e le minacce alla sicurezza, garantendo il rispetto degli obblighi in materia di diritti fondamentali;
- (c) rafforzando la cooperazione con i paesi terzi sullo scambio di informazioni attraverso Eurosur, mediante la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con i paesi terzi prioritari per combattere più efficacemente il traffico di migranti e la criminalità transfrontaliera, e per prevenire la migrazione irregolare e i movimenti secondari;
- (d) eliminando le limitazioni all'efficacia della guardia di frontiera e costiera europea, in particolare quelle relative alle capacità nazionali in linea con la nuova tabella di marcia sulle capacità e quelle relative all'introduzione tempestiva del corpo permanente, per raggiungere 8 000 agenti entro il 2025 e 10 000 entro il 2027, attuando in modo proattivo le misure individuate nella valutazione del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea<sup>19</sup>;
- (e) assegnando risorse e capacità sufficienti per le procedure di frontiera e di rimpatrio, compreso il meccanismo di monitoraggio indipendente, per garantire l'efficace attuazione della legislazione riveduta, in particolare del regolamento (UE) n. .../... [regolamento sugli accertamenti], del regolamento (UE) n. .../...

<sup>19</sup> In particolare le misure 17-19 e 32-25 di cui al documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2024) 75 final (allegato al COM(2024) 75 final).

[codice frontiere Schengen] e del regolamento (UE) n. .../... [regolamento concernente le situazioni di crisi];

3. consolidare la **digitalizzazione** delle procedure e dei sistemi per aumentare la sicurezza e l'efficienza alle frontiere esterne dell'UE e all'interno dello spazio senza controlli alle frontiere interne, nonché un processo decisionale basato sull'intelligence,
  - (a) migliorando lo scambio di informazioni in tempo reale tra le autorità a livello nazionale e con le autorità di tutta l'UE, e usando appieno gli strumenti di interoperabilità in modo che siano svolte efficacemente tutte le verifiche necessarie;
  - (b) stanziando le risorse necessarie per massimizzare l'uso efficace dei sistemi di informazione dell'UE per le frontiere, la migrazione e la sicurezza che sostengono il trattamento delle domande di visto, le verifiche di frontiera e l'effettivo rimpatrio dei cittadini di paesi terzi;
  - (c) predisponendo le attrezzature, i processi e i sistemi per consentire l'introduzione tempestiva ed efficace del sistema di ingressi/uscite e dell'ETIAS e avviando campagne di informazione per sensibilizzare i viaggiatori e i portatori di interessi in merito alle nuove procedure;
4. garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne intensificando la lotta contro la **criminalità transfrontaliera**, in linea con la raccomandazione del Consiglio sulla cooperazione operativa nell'attività di contrasto<sup>20</sup> e con la raccomandazione della Commissione del novembre 2023<sup>21</sup>,
  - (a) avviando iniziative di cooperazione regionale secondo un approccio che prende in considerazione l'intero tragitto, per aumentare le misure congiunte basate su una pianificazione comune, stabilita mediante un'analisi congiunta dei rischi;
  - (b) sostenendo gli impegni e i filoni di lavoro individuati nel quadro dell'Alleanza mondiale per contrastare il traffico di migranti al fine di rafforzare la lotta contro le reti del traffico di migranti con partner chiave lungo le rotte della migrazione irregolare, compreso il fenomeno del traffico digitale;
  - (c) svolgendo un'analisi completa dei rischi relativi alla criminalità transfrontaliera e migliorando la conoscenza situazionale collegando l'intelligence e le informazioni alle frontiere esterne e all'interno dello spazio Schengen in un unico quadro situazionale (nazionale), e sviluppando la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i punti di contatto unici rafforzati, con i centri nazionali di coordinamento e i centri di cooperazione di polizia e doganale in tutti gli Stati membri attraverso l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA);
  - (d) eliminando gradualmente i controlli duraturi nelle sezioni di frontiera interna, in linea con il nuovo quadro rafforzato previsto dal codice frontiere Schengen riveduto;

<sup>20</sup> Raccomandazione (UE) 2022/915 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sulla cooperazione operativa nell'attività di contrasto (GU L 158 del 13.6.2022, pag. 53).

<sup>21</sup> C(2023) 8139 final.

5. contribuire a un funzionamento più efficace del **sistema comune dell'UE per i rimpatri** sulla base di una migliore cooperazione integrata tra gli Stati membri,
- (a) adottando misure per garantire che una decisione di rimpatrio o parti pertinenti della stessa possano essere condivise quando uno Stato membro chiede informazioni supplementari a seguito di una segnalazione di rimpatrio nel sistema d'informazione Schengen, in particolare al fine di agevolare il riconoscimento reciproco, valutare il rischio di fuga e identificare i cittadini di paesi terzi, specialmente quelli che costituiscono una minaccia per la sicurezza;
  - (b) aumentando e incoraggiando attivamente i rimpatri volontari attraverso un'attuazione continuativa della strategia sui rimpatri volontari assistiti e la reintegrazione, in particolare istituendo specifiche strutture di consulenza in materia di rimpatrio e un sostegno alla reintegrazione razionalizzato dell'UE, al fine di promuovere la titolarità del rimpatriando e aiutare i paesi terzi a sviluppare quadri e strutture istituzionali, politici e operativi per garantire la titolarità e la sostenibilità del processo di rimpatrio e riammissione;
  - (c) contribuendo alle azioni mirate previste dalla "tabella di marcia per i rimpatri", anche sostenendo attivamente Frontex nella creazione di un sistema di coordinamento prevedibile, basato sulla pianificazione congiunta dell'uso del sostegno di Frontex da parte degli Stati membri per consentire una migliore condivisione delle risorse in tutte le fasi del rimpatrio, compreso un uso più strategico delle operazioni di rimpatrio di Frontex, in particolare per i paesi terzi prioritari in linea con le politiche dell'UE, e aumentare i rimpatri volontari;
  - (d) contribuendo proattivamente, attraverso la rete ad alto livello per i rimpatri, ai lavori del coordinatore dell'UE per i rimpatri volti a istituire un modello Schengen per rimpatri efficaci, con lo sviluppo di indicatori di prestazione efficaci, e attuando rapidamente le raccomandazioni derivanti dalla valutazione tematica Schengen del 2024 sui rimpatri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*